

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1483)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ANSELMI)

di concerto col Ministro dei Trasporti e « ad interim »
della Marina Mercantile

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1978

Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente la nuova normativa igienico-sanitaria sulla produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, richiede ai fini della sua applicazione alcuni precisi adempimenti demandati al Ministero della sanità, al Ministero della marina mercantile e, successivamente, alle Regioni.

La complessità degli adempimenti suddetti ha già reso necessaria una proroga di sei mesi dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, concessa con la legge 18 maggio 1978, n. 189.

Da parte del Ministero della sanità era stato comunque già provveduto all'emanazione dei decreti necessari per la classifica-

zione delle acque marine destinate alla molluschicoltura e per l'attivazione degli impianti di depurazione (decreti ministeriali 27 aprile 1978).

Da parte del Ministero della marina mercantile si è provveduto successivamente alla emanazione del decreto concernente gli adempimenti per la captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione (decreto ministeriale 19 giugno 1978).

Le Regioni, le quali avrebbero dovuto procedere, entro il nuovo termine (18 novembre 1978) previsto dalla succitata legge numero 189, alla classificazione delle acque ed all'attivazione degli impianti di depurazione, hanno recentemente fatto presente di non

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avervi potuto provvedere, per una serie di difficoltà obiettive, quali l'inadeguatezza dei laboratori incaricati delle analisi delle acque e la complessità della progettazione degli impianti, tenuto conto dell'esigenza di rispettare determinati criteri di ubicazione e soddisfare i requisiti igienico-sanitari prescritti.

Le Regioni predette hanno pertanto prospettato l'esigenza di un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della legge n. 192 del 1977, richiamando l'attenzione sulle conseguenze che deriverebbero dall'immediata applicazione delle nuove disposizioni, quale il divieto dell'utilizzazione delle acque non classificate, con il conseguente blocco pressochè totale della molluschicoltura.

In ordine alla richiesta delle Regioni, si deve considerare che la legge 2 maggio 1977, n. 192, è una disciplina innovativa che da una parte persegue l'obiettivo della garanzia igienico-sanitaria delle zone acquedotti costiere destinate alla molluschicoltura e dall'altra prevede una serie di controlli preventivi e di riscontro, che assicurano la salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo. La depurazione sistematica dei molluschi eduli, realizzabile grazie ai notevoli progressi tecnici in materia, rappresen-

ta certamente una delle misure innovative di maggior rilievo.

Tuttavia, condizione essenziale dell'efficacia igienico-sanitaria delle nuove disposizioni è la contemporaneità dell'applicazione delle varie norme, ed in particolare di quelle concernenti la classificazione delle acque e l'attivazione degli impianti di depurazione.

Si condivide pertanto la preoccupazione delle Regioni per le implicazioni derivanti dall'eventuale immediata entrata in vigore della legge che, come sopra accennato, potrebbero determinare uno stato di grave crisi del settore. Ciò anche in considerazione del fatto che la mancata attivazione di impianti di depurazione di capacità adeguata alla produzione nazionale determinerebbe il divieto del commercio della quasi totalità dei molluschi prodotti nelle acque territoriali nazionali, con conseguente incremento delle importazioni. Si aggiunga il conseguente rischio sotto il profilo igienico-sanitario che potrebbe derivare dalla raccolta abusiva e dal commercio illecito di molluschi non depurati o provenienti da acque insalubri.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno accogliere la richiesta delle Regioni stabilendo un'ulteriore proroga che può essere indicata in dodici mesi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.